

ASSOCIAZIONE CHICCO DI RISO STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Costituzione, Denominazione, Sede

Art. 1. E' costituita, ai sensi ed effetti della legge 266/91 e 383/2000 e successive modifiche, **con sede a LUCCA**, in via Carlo del Prete 347 F, l'Associazione Sportiva Dilettantistica, culturale, di promozione e volontariato sociale, denominata **CHICCO DI RISO**.

Essa è associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile ed ha natura di ente di tipo associativo, così come regolato dall'art. 5 del D.Lgs. 460/97 e successive integrazioni e modificazioni.

L'associazione aderisce, ai fini di ottenere l'astensione di automatismo, ad una associazione nazionale riconosciuta quale Ente di Promozione Sociale, ed usufruisce delle relative facilitazioni di Legge.

L'associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sua durata è a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Finalità e Attività

Art. 2. L'Associazione Sportiva Dilettantistica CHICCO DI RISO, più avanti chiamata, per brevità, Associazione, **non persegue fini di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.**

Art. 3. L'associazione, in particolare, si propone di diffondere uno stile di vita sano e sostenibile, partendo dall'alimentazione. Nel perseguire la finalità di educazione alimentare si propone di:

- Promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio sportive, con particolare riferimento alle attività di **Shiatsu**, Do-in, Stretching, Qi-Gong, Reiki, Riflessologia, Tai Chi Chuan, Yoga, Danza, Naturopatia e Discipline BioNaturali, Psicologia, Counseling, Alimentazione naturale, Erboristeria e Fiori di Bach, Informatica, Arte, Lingua e Letteratura Italiana e Straniera, e quant'altro avente un approccio olistico (ovvero globale) alla persona e/o ecosostenibile; compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva.
- Organizzare corsi di cucina
- Organizzare cene di educazione alimentare
- Organizzare manifestazioni divulgative
- Promuovere il biologico, nonché il cibo del territorio
- Favorire l'attività di coltivazioni ecologiche e l'agricoltura sinergica nel rispetto della natura e dell'ambiente;
- Promuovere conferenze (anche attraverso enti statali) al fine divulgativo
- Promuovere la difesa dei principi etici
- Contribuire alla promozione e diffusione di attività culturali, artistiche, tecniche, ricreative, sociali, di conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, di promozione della conoscenza in generale, nonché la partecipazione a manifestazioni e competizioni di tali attività;
- Promuovere eventi relativi alla Medicina Tradizionale cinese, nonché allo stile di vita Macrobiotica
- Promuovere la cultura di uno sviluppo sostenibile sia da un punto di vista economico sia ambientale
- Promuovere la progettazione e l'organizzazione di iniziative dirette alla divulgazione delle tematiche relative al rapporto uomo-ambiente (risparmio energetico, riciclaggio dei rifiuti, ecc)
- Organizzare e promuove manifestazioni allo scopo di raccogliere fondi per enti, cooperative, istituzioni, ecc per necessità attinenti le tematiche sopra citate
- Promuovere e/o partecipare a ricerche scientifiche che correlino l'alimentazione a patologie.

Per la crescita umana e sociale dei propri soci l'associazione può peraltro promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientaliste, educative, di prevenzione sanitaria.

Pertanto l'associazione si propone anche di:

- favorire l'inserimento sociale di persone con problemi di disadattamento sociale, discriminazione e povertà;
- favorire i rapporti e le relazioni tra gli associati, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze;
- favorire l'inserimento sociale di persone con disabilità fisiche o mentali, con dipendenze, soggetti di nazionalità diversa, soggetti con problemi di disadattamento sociale, discriminazione e povertà;
- sostenere le iniziative volte all'interscambio culturale, artistico e sociale;
- promuovere ed organizzare attività formative, corsi, seminari, convegni, conferenze, mostre, attività di tipo editoriale e audiovisivo, in proprio o collaborando con associazioni culturali, università, istituti scientifici, enti pubblici e privati nazionali e stranieri;

Art. 4. L'associazione, per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale, può creare strutture proprie, o utilizzare quelle esistenti sul territorio; a tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- promuovere ed organizzare iniziative (anche di carattere enogastronomico), servizi ed attività nei settori dello sport dilettantistico, del turismo, nella promozione e solidarietà sociale, nella cultura, nelle attività ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci, ivi compresa l'attività di gestione di sale di intrattenimento, somministrazione di alimenti e bevande, bar, mensa, spaccio prodotti di interesse e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente

anche in occasione di manifestazioni e convegni, al fine di favorire forme di acquisto e di risparmio per gli associati, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

- promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle **proprie iniziative**.
- pubblicare riviste o altre iniziative editoriali e la gestione di servizi informatici e di informazione, di orientamento professionale e corsi di formazione ed informazione per operatori dei settori di attività dell'associazione;
- promuovere acquisti collettivi di prodotti biologici e biodinamici diretti unicamente agli associati;
- divulgare informazioni ai soci nel campo dell'alimentazione biologica e nei settori ad esso collegati;
- promuovere l'utilizzo di prodotti ecocompatibili e delle loro tecniche di produzione e di utilizzo;
- promuovere incontri, corsi di formazione e di aggiornamento, corsi scolastici, universitari e post-universitari, meeting, conferenze, workshop, teleconferenze, manifestazioni, convegni.
- organizzare sagre e mostre mercato specializzate;
- organizzare vacanze, soggiorni;
- allestire e gestire strutture ricettive rivolte ai soci all'interno di progetti di divulgazione delle tematiche oggetto dell'associazione;
- realizzare le operazioni commerciali, finanziarie, produttive, immobiliari accessorie e strumentali ai fini sociali.

L'associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

L'associazione potrà:

- esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- attivare e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per lo svolgimento di manifestazioni, convegni e corsi specialistici;
- partecipare a bandi e gare per la gestione di contributi e concessioni pubbliche e promuovere ogni iniziativa strumentale alla raccolta di fondi nel rispetto della vigente normative;

Sarà inoltre possibile realizzare ogni altra iniziativa prevista da apposite delibere dell'Assemblea dei soci atta al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto;

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione potrà promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6. L'associazione è un istituto unitario e autonomo, amministrativamente indipendente. E' **diretto democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci. Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.**

SOCI

Art. 7. Possono essere soci tutti i cittadini che ne condividono le finalità. Possono far parte dell'Associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Per i minori è richiesto il nulla osta di chi esercita la patria potestà.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Collettivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie generalità. L'ammissione potrà essere rilasciata anche immediatamente dal responsabile presente al momento nel caso di richieste presentate durante lo svolgersi di attività associative, previo accertamento dell'identità del richiedente.

In base alle disposizioni di legge 675/97, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.

L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati. Tuttavia, l'Associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche in forma di collaborazioni coordinate continuative, ricorrendo anche ai propri associati.

Art. 9. Possono altresì aderire all'Associazione, in qualità di sostenitori, tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 10. I soci aderenti all'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno il diritto di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. Il socio collaboratore volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al suo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi, purché:

- Abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea;
- Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- Non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- Non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età.

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annuale (il cui ammontare è deciso dal Consiglio Direttivo). **Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile.**
- alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Non sono ammessi soci temporanei né limitazioni in considerazione della partecipazione alla vita sociale.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 11. Sono organi dell'Associazione

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).
- Il collegio dei Proviviri (qualora eletto).

Art. 12. L'Assemblea è l'**Organo Sovrano dell'Associazione** ed è composta da tutti i soci in regola con i versamenti. **Non sono ammesse deleghe.**

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. E' convocata in via ordinaria almeno **una volta all'anno**, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata, inoltre, in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta di almeno 1/10 degli associati. In questi casi l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data in cui viene richiesta.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 giorni prima della riunione, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente in carica. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 13. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea **ordinaria** è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

La seconda convocazione dell'assemblea può aver luogo almeno un giorno dopo la prima, oppure "un'ora dopo la prima".

Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.

Art. 14. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Definisce il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- **Discute e approva il bilancio preventivo, bilancio/rendiconto economico consuntivo;**
- decide l'importo della quota associativa annuale;
- delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative a diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
- decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Sindaci Revisori;
- esamina i ricorsi presentati da soci avverso le decisioni del Consiglio Direttivo;
- apporta le modifiche allo Statuto;
- **alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza elegge il Presidente e gli altri organi dell'Associazione.**

Art. 15. L'assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 16. L'assemblea per il rinnovo degli Organi:

- stabilisce il numero dei membri del Consiglio e, nel caso siano organi previsti, dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori (tre effettivi) ed il numero dei membri del Collegio dei Proviviri (tre effettivi) sulla base dell'entità numerica del corpo sociale;

- elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
- approva l'eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscano i diritti delle minoranze ;

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale.

Il Presidente dell'assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni.

Le deliberazioni dell'assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti ai soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è composto di norma: da un minimo di 3 ad un massimo di 11 e, nel caso siano organi previsti, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti (tre effettivi) ed il numero dei membri del Collegio dei Probiviri (tre effettivi).

Esso **dura in carica 5 anni** e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti (laddove presente).

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 3 giorni prima della riunione, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza specifica dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico,

- elegge, tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge, tra i propri componenti il vice-presidente e lo revoca.
- nomina il segretario e il tesoriere (laddove previsto)
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- determina l'ammontare delle quote associative;
- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'assemblea;
- presenta annualmente all'assemblea, per l'approvazione: il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;

Il Consiglio Direttivo inoltre fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini.

Il Consiglio Direttivo per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate.

Art. 20. Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive nel Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.

Art. 21. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le stesse cariche sociali in altre Società o Associazioni Sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un tesoriere. Il **Tesoriere** è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al tesoriere, è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere i conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente, per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un segretario. Il segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive su appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro soci.

IL PRESIDENTE

Art. 24. Il Presidente è il **legale rappresentante dell'Associazione** e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a lasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (QUALORA ELETTO)

Art. 25. Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da 3 membri effettivi tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Collegio è nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili. Ha, altresì, il compito di esaminare e controllare il conto consuntivo e di redigere una relazione sui contenuti del bilancio consuntivo dell'assemblea.

Delle proprie riunioni, il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

COLLEGIO DEI PROVIBIRI (QUALORA ELETTO)

Art. 26. Il Collegio dei Provibiri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Provibiri sono nominati dal Consiglio Direttivo in un numero di tre, durano in carica per esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica del Provibiro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Provibiri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione. Il loro lodo arbitrale è inappellabile.
- Parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 10.

DIMISSIONI

Art. 27. I soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento, purché non siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni.

Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 28. Il Patrimonio sociale dell'associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il Patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 30. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi di simpatizzanti;
- eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;
- eventuali contributi pubblici;
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni della Associazione;
- entrate derivanti da attività promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- donazioni, e lasciti testamentari;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività di progetti;
- beni mobili e immobili di proprietà.
- Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. **Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti per le finalità istituzionali.**

Art. 31. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il **rendiconto consuntivo** che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 32. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con decisione dell'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.

La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33. Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto, decide l'Assemblea dei Soci, ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti, sono rispettate comunque le disposizioni di cui al D.L. 460/97 e di cui alla legge 383/2000 sulla democraticità e correttezza della gestione.

LUCCA,

FIRMA

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

SEGRETARIO